

ALLEGATO n. 3

Il Avviso per la presentazione di candidature di progetti

Verifica della capacità finanziaria degli organismi privati (con o senza scopo di lucro)

Il controllo sulla capacità economico-finanziaria degli organismi privati (con o senza scopo di lucro) è finalizzato a valutare se il beneficiario dispone *"di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento"* (art. 198 del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018).

Il controllo della capacità economico-finanziaria, che verrà verificata a finanziamento approvato, dovrà dimostrare che l'organismo privato partner del progetto finanziato:

- dispone di liquidità sufficiente;
- è finanziariamente autonomo;
- è solvibile.

A tal fine il criterio seguente dovrà essere rispettato.

Criterio: tasso di sovvenzione

Il rapporto "sovvenzioni" (patrimonio netto) / "contributo richiesto" è superiore a 0,5.

Il calcolo è effettuato considerando i dati dell'ultimo bilancio approvato e il contributo totale richiesto per partecipare (Contropartita Nazionale¹) come indicato nel formulario di candidatura presentato.

Gli organismi privati ammessi a finanziamento dovranno fornire la seguente documentazione:

- i partner italiani e francesi obbligati alla redazione del bilancio, dovranno fornire l'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di finanziamento del progetto, redatto secondo la normativa vigente in Italia e Francia;
- i partner italiani e francesi, non obbligati alla redazione del bilancio, dovranno fornire gli ultimi documenti contabili redatti secondo la normativa vigente in Italia e Francia e/o da un professionista abilitato, dai quali deve emergere chiaramente il patrimonio netto;
- gli organismi privati di nuova costituzione (ossia, che alla data di presentazione del progetto non hanno ancora il primo bilancio d'esercizio approvato) dovranno fornire documentazione dalla quale risulti il capitale sociale (atto costitutivo e/o altro documento previsto dalla normativa vigente nei due Stati membri).

¹ Qualora la CN del partner privato venga garantita da altro ente pubblico (Ad es. Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, per i partner privati italiani), allora è sufficiente che il Patrimonio Netto sia maggiore di zero.